



COMUNE DI GIAROLE

(Via Vittorio Emanuele, 39 - 15036 Giarole)

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 23 IN DATA 17/09/2021

OGGETTO: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata in sanatoria presentata dalla Sig.ra **omissis** in data 27/07/2021, prot. n. 2408.
Determinazione importo sanzione pecuniaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visti i decreti sindacali e il Decreto de Presidente dell'Unione dei Comuni Terre di Po e Colline del Monferrato n. 5/2019 del 16/09/2019, relativi all'attribuzione al sottoscritto, geom. Lituri Giuseppe, dell'ufficio tecnico dell'Unione dei Comuni Terre di Po "e" Colline del Monferrato, di competenze e poteri gestionali nella materia oggetto del presente provvedimento, riconducibile alla competenza del Responsabile del Servizio tecnico-urbanistico del Comune di Giarole;
- Vista la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata in sanatoria presentata dalla Sig.ra **omissis** in qualità di proprietaria, in data 27/07/2021, prot. n. 2408, avente per oggetto opere edilizie eseguite in assenza di autorizzazione, sull'immobile sito in Giarole (AL), **omissis**, distinto a catasto al F. **omissis**, in area di tipo "B" di PRGI vigente, consistenti in lievi modifiche interne all'edificio ad uso civile abitazione e nell'aggiunta di rampa di accesso esterna e di strutture leggere in metallo a copertura dei balconi, come da tavole grafiche a corredo della suddetta segnalazione;
- Vista la propria determinazione prot. n. 2492 del 4/08/2021 con la quale si annullava l'efficacia della suddetta CILA;
- Viste le controdeduzioni a firma del tecnico incaricato pervenute in data 10/09/2021;
- Ritenuto sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza e contestuale revoca del provvedimento di annullamento prot. n. 2492 del 4/08/2021;
- Viste le seguenti disposizioni legislative in materia di violazioni edilizie:
 - L. 28/02/1985, n. 47;
 - L. 23/12/1994, n. 724;
 - D. L. 30/09/2003, n. 269;
 - L. 24/11/2003, n. 326;
 - D. L. 12/07/2004, n. 168;
 - L. 30/07/2004, n. 191;
 - L.R. 10/11/2004, n. 33;
- Visto il D.P.R. 6/06/2001, n. 380 e s.m.i.;
- Visto il P.R.G.I. vigente;
- Vista la L. 24/11/1981, n. 689;

- Vista la documentazione agli atti;
- Dato atto che ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. 6/06/2001, n. 380 e s.m.i, "In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda. 2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.;";
- Dato atto che gli interventi eseguiti erano e sono conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, sia al momento della realizzazione degli stessi che della presentazione della SCIA in sanatoria;
- Dato atto che la sanzione pecuniaria minima, di cui al Capo II - del D.P.R. 6/06/2001, n. 380 e s.m.i., per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla S.C.I.A. è stabilita in €. 516,00;
- Dato atto che per gli interventi semplicemente subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all'art. 6 bis del DPR 380/2001 e s.m.i., la mancata comunicazione comporta la sanzione pecuniaria pari a €. 1.000,00, così come disposto dal comma 5 dello stesso articolo;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale;
- Dato atto che per quanto concerne le modifiche interne, si ritiene che le stesse possano essere ricomprese nelle "Tolleranze costruttive" di cui all'art. 34 bis del DPR 380/2001 e s.m.i., ai sensi del quale:
 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
 3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
- Ritenuto di dover provvedere alla irrogazione della sanzione pecuniaria alla Sig.ra **omissis** in considerazione del numero delle unità immobiliari, delle parti di fabbrica interessate, della consistenza e tipologia delle opere eseguite in assenza di autorizzazione e sulla base di quanto sopra esposto

D E T E R M I N A

Di stabilire il pagamento da parte della Sig.ra **omissis** (C.F.: **omissis**), nata a **omissis** e residente in **omissis** della sanzione pecuniaria di €. **1.000,00** per le opere edilizie eseguite in assenza di autorizzazione sull'immobile sito in codesto Comune, **omissis** distinto a catasto al F. **omissis**, come da elaborati grafici a corredo della CILA in sanatoria prot. n. 2408 del 27/07/2021.

Dare atto che la suddetta sanzione pecuniaria dovrà essere versata in conto alla tesoreria comunale entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica della sanzione.

Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, priva di dati personali, all'albo pretorio on-line del Comune di Giarole per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to LITURI geom. Giuseppe)

La presente determinazione viene pubblicata in data 18.09.2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to SCAGLIOTTI Dott. Pierangelo)